

Traduzione<sup>1</sup>

## Accordo internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche<sup>2</sup>

Concluso a Parigi il 18 maggio 1904

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 gennaio 1905

Entrato in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1905

Emendato mediante Protocollo firmato a Lake Success il 4 maggio 1949<sup>3</sup>

(Stato 2 dicembre 2016)

*Il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero Germanico; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda e dei possedimenti britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà la Regina d'Olanda; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi; Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie, e Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia,*

desiderando assicurare alle donne maggiorenni, indotte al mal costume coll'inganno o colla forza, nonché alle donne o fanciulle minorenni, una efficace protezione contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di «tratta delle bianche», hanno risolto di concludere un accordo per concertare provvedimenti atti a conseguire questo scopo, e hanno nominato loro plenipotenziari:

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)*

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione degli articoli seguenti:

### Art. 1

Ciascuno dei governi contraenti si obbliga a istituire o a designare un'autorità incaricata di accentrare tutte le informazioni sull'incetta delle donne e fanciulle a scopo di prostituzione all'estero; questa autorità potrà corrispondere direttamente colle autorità congeneri istituite in ciascuno degli Stati contraenti.<sup>4</sup>

### CS 12 22

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

<sup>2</sup> RU 1972 1829

<sup>3</sup> Sono emendate solamente le disposizioni relative alla funzione del depositario, trasferita dalla Francia al Segretario generale delle nazioni Unite.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale di polizia ha la direzione degli uffici centrali incaricati di lottare contro le pubblicazioni oscene, nonché la tratta delle donne, delle ragazze e dei fanciulli (art. 1 lett. e dell'O del 30 nov. 2001 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia – RS 360.1).

**Art. 2**

Ciascuno dei governi si obbliga a far esercitare vigilanza, allo scopo di ricercare, specialmente nelle stazioni, nei porti di imbarco e durante il viaggio, i conduttori di donne e fanciulle destinate alla prostituzione. A questo effetto, saranno mandate istruzioni ai funzionari o a qualsiasi altra persona a ciò qualificata, per ottenere, dentro i limiti legali, tutte le informazioni di tal natura da mettere sulla traccia di un traffico criminoso.

L'arrivo di persone che appariscano evidentemente essere gli autori, i complici o le vittime di un simil traffico, sarà notificato, se occorre, sia alle autorità del luogo di destinazione, sia agli agenti diplomatici o consolari interessati, sia a qualunque altra autorità competente.

**Art. 3**

I governi si obbligano a far raccogliere, se occorre, e dentro i limiti legali, le dichiarazioni delle donne o fanciulle di nazionalità straniera che si danno alla prostituzione, affine di stabilire la loro identità e il loro stato civile, e a ricercare chi le abbia determinate ad abbandonare la patria. Le informazioni raccolte saranno notificate alle autorità del paese d'origine di dette donne o fanciulle, per potere, al caso, farle rimpatriare.

I governi si obbligano, dentro i limiti legali e per quanto è possibile, ad affidare provvisoriamente e per un eventuale rimpatrio, le vittime di un traffico criminoso, quando sieno sprovviste di mezzi, a istituzioni di beneficenza pubblica o privata o a particolari che offrano le necessarie garanzie.

I governi si obbligano parimente, nei limiti legali e per quanto è possibile, a rimandare nel loro paese d'origine quelle di tali donne o fanciulle che domandano di essere rimpatriate o che fossero reclamate dalle persone che hanno sopra esse autorità. Il rimpatrio non seguirà che previa intesa sull'identità e la nazionalità, nonché sul luogo e la data dell'arrivo alla frontiera. Ciascuno degli Stati contraenti faciliterà il transito sul proprio territorio.

La corrispondenza relativa ai rimpatri si farà, per quanto è possibile, direttamente.

**Art. 4**

Qualora la donna o fanciulla da rimpatriare non potesse rimborsare ella stessa le spese del suo trasporto e non avesse né un marito, né parenti, né un tutore che pagassero per lei, le spese del rimpatrio saranno a carico del paese sul cui territorio ella risiede, fino al prossimo confine o porto di imbarco in direzione del paese d'origine, e di lì avanti a carico del paese d'origine.

**Art. 5**

Con le disposizioni degli articoli 3 e 4 non è derogato alle convenzioni particolari che fossero in vigore fra i governi contraenti.

**Art. 6**

I governi contraenti si obbligano, entro i limiti legali, a esercitare, per quanto è possibile, una vigilanza sugli uffici o agenzie che si occupano del collocamento di donne o fanciulle all'estero.

**Art. 7**

Gli Stati che non hanno sottoscritto il presente accordo possono sempre essere ammessi ad accedervi. A tale effetto dovranno notificare, in via diplomatica, la loro intenzione al governo francese, il quale ne darà contezza a tutti gli Stati contraenti.

**Art. 8**

Il presente accordo entrerà in vigore sei mesi dopo lo scambio delle ratificazioni. Qualora una delle parti contraenti lo disdicesse, la disdetta non avrà effetto che per essa, e soltanto dopo dodici mesi dal giorno in cui l'avrà data.

**Art. 9**

Il presente accordo sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi il più presto possibile.

*In fede di che*, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Parigi, il 18 maggio 1904, in un solo esemplare che è stato depositato nell'archivio del ministero degli affari esteri della Repubblica francese, e una copia del quale sarà consegnata a ciascuno degli Stati contraenti.

*(Seguono le firme)*

---

## Protocollo di firma

---

I sottoscritti plenipotenziari, radunatisi quest'oggi per procedere alla sottoscrizione dell'accordo concernente la repressione della «tratta delle bianche», si sono scambiati la seguente dichiarazione per quanto riguarda l'applicazione di detto accordo alle colonie degli Stati contraenti:

### Art. 1

Gli Stati contraenti hanno il diritto di accedere in qualunque tempo all'accordo di cui sopra per le loro colonie o possedimenti all'estero.

A questo scopo, essi possono fare sia una dichiarazione generale colla quale tutte le loro colonie o possedimenti vengono compresi nell'accessione, sia nominare espressamente quelli che vi sono compresi, sia limitarsi a indicare quelli che ne sono esclusi.

### Art. 2

Il governo della Germania dichiara di riservare le sue risoluzioni rispetto alle sue colonie.

Il governo della Danimarca dichiara che si riserva il diritto di accedere all'accordo per le colonie danesi.

Il governo della Spagna dichiara di riservare le sue risoluzioni riguardo alle sue colonie.

Il governo della Francia dichiara che l'accordo sarà applicato a tutte le colonie francesi.

Il governo di Sua Maestà britannica dichiara di riservarsi il diritto di accedere all'accordo e di disdirlo per ciascuna delle colonie o possedimenti britannici, separatamente.

Il governo italiano dichiara che l'accordo sarà applicato alla colonia Eritrea.

Il governo d'Olanda dichiara che l'accordo sarà applicato a tutte le colonie olandesi.

Il governo del Portogallo dichiara di riservarsi il decidere se l'accordo sarà messo in vigore in alcune delle colonie portoghesi.

Il governo russo dichiara che l'accordo sarà applicato integralmente a tutto il territorio dell'impero in Europa e in Asia.

### Art. 3

I governi che intendessero fare più tardi delle dichiarazioni riguardo alle loro colonie, le faranno nella forma prevista all'articolo 7 dell'accordo.

Sul punto di procedere alla sottoscrizione dell'accordo, S.A.S. il principe di Radolin, ambasciatore della Germania, domanda, in nome del suo governo, di fare la seguente dichiarazione:

A parere del governo della Germania, i regolamenti che fossero in vigore fra l'Impero germanico e il paese d'origine, in ordine alla mutua assistenza degli indigenti, non sono applicabili alle persone che saranno rimpatriate, in virtù del presente accordo, passando dalla Germania.

*In fede di che*, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente protocollo.

Fatto in Parigi, il 18 maggio 1904.

*(Seguono le firme)*

**Campo d'applicazione il 2 dicembre 2016<sup>5</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Algeria <sup>a</sup>	31 ottobre	1963 A	30 aprile	1964
Australia	3 luglio	1906 A	3 luglio	1906
Isola di Norfolk	18 febbraio	1914 A	18 agosto	1914
Austria	18 gennaio	1905 A	18 luglio	1905
Bahamas	10 giugno	1976 S	10 luglio	1973
Belgio	18 maggio	1905	18 luglio	1905
Benin	4 aprile	1962 S	1° agosto	1960
Brasile	12 maggio	1905 A	18 luglio	1905
Bulgaria	15 giugno	1921 A	15 giugno	1921
Camerun	3 novembre	1961	1° gennaio	1960
Canada	3 luglio	1906 A	3 luglio	1906
Ceca, Repubblica	30 dicembre	1993 S	1° gennaio	1993
Cile <sup>a</sup>	27 settembre	1934 A	27 marzo	1935
Cina <sup>a</sup>	6 novembre	1925 A	6 maggio	1926
Hong Kong <sup>b</sup>	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	16 maggio	1963 S	16 agosto	1960
Colombia	16 febbraio	1937 A	16 febbraio	1937
Congo (Brazzaville)	15 ottobre	1962 S	15 agosto	1960
Côte d'Ivoire	8 dicembre	1961 S	7 agosto	1960
Cuba <sup>a</sup>	5 aprile	1923 A	5 ottobre	1923
Danimarca	18 gennaio	1905	18 luglio	1905
Egitto	11 ottobre	1932 A	11 aprile	1933
Estonia	15 aprile	1930 A	15 ottobre	1930
Figi	12 giugno	1972 A	10 ottobre	1970
Finlandia <sup>a</sup>	27 settembre	1922 A	27 marzo	1923
Francia	18 gennaio	1905	18 luglio	1905
Dipartimenti e territori d'oltremare	18 gennaio	1905	18 luglio	1905
Germania	18 gennaio	1905	18 luglio	1905
Ghana	7 aprile	1958 S	5 marzo	1957
Giamaica	30 luglio	1964 S	6 agosto	1962
Giappone <sup>a</sup>	20 ottobre	1925 A	20 aprile	1926
India	8 febbraio	1920	8 agosto	1920
Iran <sup>a</sup>	27 aprile	1933 A	27 ottobre	1933
Iraq <sup>a</sup>	7 maggio	1925 A	7 novembre	1925
Irlanda <sup>a</sup>	8 giugno	1934 A	8 dicembre	1934
Italia	18 gennaio	1905	18 luglio	1905
Libano	20 giugno	1949 A	20 giugno	1949

<sup>5</sup> RU 1972 1829, 1979 2150, 2004 3709, 2007 1341 e 2017 35.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE ([www.dfae.admin.ch/trattati](http://www.dfae.admin.ch/trattati)).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Lituania	30 ottobre	1931 A	30 aprile	1932
Lussemburgo	4 luglio	1910 A	4 luglio	1910
Madagascar	9 ottobre	1963 S	26 giugno	1960
Malawi <sup>a</sup>	10 giugno	1965 A	10 dicembre	1965
Mali	2 febbraio	1973 S	22 settembre	1960
Malta	24 marzo	1967 S	21 settembre	1964
Marocco	7 novembre	1956 S	2 marzo	1956
Maurizio	18 luglio	1969 S	12 marzo	1968
Messico <sup>a</sup>	21 febbraio	1956 A	21 agosto	1956
Monaco <sup>a</sup>	2 luglio	1921 A	2 gennaio	1922
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Myanmar	4 aprile	1939 S	1° aprile	1937
Niger	25 agosto	1961 S	3 agosto	1960
Nigeria	26 giugno	1961 S	1° ottobre	1960
Norvegia	18 gennaio	1905	18 luglio	1905
Nuova Zelanda	24 agosto	1907 A	24 agosto	1907
Paesi Bassi	14 gennaio	1907	14 luglio	1907
Curaçao	14 gennaio	1907	14 luglio	1907
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	14 gennaio	1907	14 luglio	1907
Sint Maarten	14 gennaio	1907	14 luglio	1907
Pakistan	16 giugno	1952 S	15 agosto	1947
Polonia	28 febbraio	1922 A	28 febbraio	1922
Portogallo	12 luglio	1905	18 luglio	1905
Regno Unito	18 gennaio	1905	18 luglio	1905
Gibilterra	23 settembre	1905 A	23 settembre	1905
Guernese	21 settembre	1923	21 marzo	1924
Isola di Man	21 settembre	1923	21 marzo	1924
Isole Falkland	30 aprile	1924	30 ottobre	1924
Jersey	21 settembre	1923	21 marzo	1924
Sant'Elena	18 marzo	1907 A	18 marzo	1907
Rep. Centrafricana	4 settembre	1962 S	13 agosto	1960
Russia	18 gennaio	1905	18 luglio	1905
Senegal	2 maggio	1963 S	20 giugno	1960
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	13 marzo	1962 S	27 aprile	1961
Singapore	7 giugno	1966 S	9 agosto	1965
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Spagna	18 gennaio	1905	18 luglio	1905
Sri Lanka	14 luglio	1949 S	4 febbraio	1948
Stati Uniti	6 giugno	1908 A	6 giugno	1908
Sudafrica <sup>a</sup>	19 settembre	1913 A	19 marzo	1914
Sudan <sup>a</sup>	27 giugno	1932 A	27 dicembre	1932

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Svezia	18 gennaio	1905	18 luglio	1905
Svizzera	18 gennaio	1905	18 luglio	1905
Tanzania <sup>a</sup>	18 marzo	1963 A	18 settembre	1963
Thailandia <sup>a</sup>	28 dicembre	1921 A	28 giugno	1922
Trinidad e Tobago	11 aprile	1966 S	31 agosto	1962
Tunisia <sup>a</sup>	1° gennaio	1922 A	1° luglio	1922
Turchia <sup>a</sup>	19 dicembre	1934 A	19 giugno	1935
Ungheria	18 gennaio	1905 A	18 luglio	1905
Uruguay <sup>a</sup>	30 giugno	1920 A	30 dicembre	1920
Zambia	26 marzo	1973 S	24 ottobre	1964
Zimbabwe	1° dicembre	1998 S	18 aprile	1980

<sup>a</sup> È parte del presente Acc. in seguito all'adesione alla Conv. del 4 mag. 1910 (RS **0.311.32**, art. 8 cpv. 3).

<sup>b</sup> Dal 18 mar. 1907 al 30 giu. 1997 l'Acc. era applicabile a Hong Kong in base ad una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, l'Acc. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.